



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 – 20 GENNAIO 2022

Riunione del giorno 12 gennaio 2022

19.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:
- Sig. Ivan Gaetano DRAGO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

Ivan Gaetano DRAGO *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di rispondere alla convocazione per la ripresa dell'attività agonistica nonché all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva per la corrente stagione sportiva*

OSSERVA

Con esposto del 15/10/2021, la U.S. Comunità Gravina ASD, nella persona del Presidente pro tempore, denunciava alla Procura federale la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Ivan Gaetano Drago il quale, benché regolarmente convocato per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022 ed invitato a sottoporsi a visita medico sportiva, non aveva risposto alle convocazioni né si era presentato agli appuntamenti fissati per le visite mediche di rito. A sostegno delle proprie allegazioni, il sodalizio esponente produceva documentazione attestante l'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente i suddetti inviti.

L'Ufficio della Procura, acquisita la predetta documentazione e ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato, in assenza di memorie difensive da parte di quest'ultimo, deferiva il sig. Drago al Tribunale che



deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando il prevenuto per il giorno 12/1/2022.

In tale sede, compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, avv. Andrea Gentile, il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del tesserato concludendo per la comminazione di adeguata sanzione, mentre per l'incolpato nessuno era presente.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata al sig. Drago – che peraltro si è totalmente disinteressato del presente procedimento disciplinare - è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Ne consegue che la volontà del sig. Drago di non rispondere alla convocazione per la ripresa degli allenamenti, di non presentarsi alla visita medica programmata dalla Società cui era vincolato né di far pervenire idonea documentazione medica deve essere sanzionata come da dispositivo

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato Ivan Gaetano Drago con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 18 gennaio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 gennaio 2022